

IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE FALLIMENTARE

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:

- 1) Dott. Carmelo Leotta - Presidente
- 2) Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Giudice
- 3) Dott.ssa Francesca Larussa - Giudice

- Letto il ricorso in opposizione allo stato passivo del Fallimento ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~, depositato il 15/07/2010 dalla ~~XXXXXXXXXX~~, al fine di conseguire l'ammissione in via di prededuzione del suo credito di € 198.461,76, oltre accessori, a titolo di fornitura di energia elettrica e gas relativamente al periodo anteriore all'attivazione dell'esercizio provvisorio;

- Vista la memoria difensiva con cui il Fallimento convenuto chiedeva il rigetto dell'avversa opposizione sul presupposto dell'inapplicabilità del regime di cui agli artt. 72 e ss L.F. in data anteriore alla cessazione dell'esercizio provvisorio secondo il disposto dell'art. 104, 9° comma L.F.

- Ritenuta la fondatezza della tesi difensiva del Fallimento, atteso che il 9° comma dell'art. 104 L.F. individua nella cessazione dell'esercizio provvisorio il momento di decorrenza dell'applicabilità degli artt. 72 e ss L.F., posto che soltanto successivamente a tale data il Curatore può scegliere liberamente se subentrare o meno nel contratto in corso, mentre l'esercizio provvisorio costituisce il risultato di una valutazione del Tribunale adottata con sentenza dichiarativa di fallimento;

- Rilevata la sussistenza di equi motivi per compensare nella misura della metà le spese di lite sostenute dal Fallimento in relazione alla complessità della questione giuridica e della disponibilità manifestata dalla ~~XXXXXXXXXX~~, ad aderire all'ipotesi transattiva prospettata dal Giudice Relatore;

P . Q . M .

RIGETTA

la superiore opposizione.

Condanna l'opponente alla rifusione della metà delle spese di lite sostenute dal Fallimento, che si quantificano complessivamente nell'importo di € 2.000, oltre IVA e CPA, restando compensata tra le parti la restante metà.

Si comunichi alle parti.

Busto Arsizio, 03/12/2010.

Il Giudice Estensore

Il Presidente